

VISTO DI CONFORMITÀ SULLA DICHIARAZIONE IVA 2016

ADEMPIMENTO E CHECK LIST

Visto di conformità sulla dichiarazione IVA 2016

Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme **superiori a € 15.000**, la dichiarazione dovrà essere dotata del visto di conformità. In termini pratici, il rilascio del visto di conformità consiste nell'attestare la **corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione con le risultanze della documentazione, ovvero la correttezza formale della dichiarazione nonché la regolarità delle scritture contabili.**

di Antonio Gigliotti

DA SAPERE

La richiesta di rimborso annuale dell'IVA

A partire dal 1° febbraio 2016, è possibile presentare la dichiarazione IVA autonoma per richiedere il rimborso del credito IVA. La richiesta a rimborso del credito emergente dalla dichiarazione IVA è stato notevolmente modificato lo scorso anno dal Decreto "Semplificazioni".

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco - Immobili in comodato

Lavoro - Voucher baby sitting anche in mancanza di ISEE

Impresa - Nuova Sabatini

Scadenze dal 3 al 17 marzo 2016

ADEMPIMENTI

DICHIARAZIONE IVA 2016: VISTO DI CONFORMITÀ

di Antonio Gigliotti

Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme **superiori a € 15.000**, la dichiarazione dovrà essere dotata del visto di conformità. In termini pratici, il rilascio del visto di conformità consiste nell'attestare **la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione con le risultanze della documentazione, ovvero la correttezza formale della dichiarazione nonché la regolarità delle scritture contabili.**

Tenendo presenti i chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze nella Circolare 17.6.99, n. 134/E e dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.12.2009, n. 57/E:

- ✓ il controllo è finalizzato ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché nel riporto del credito dell'anno precedente;
- ✓ il controllo implica la verifica:
 1. della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
 2. della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla documentazione;
 3. l'attività di verifica non comporta alcuna valutazione di merito, ma solo un riscontro documentale in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative rilevanti ai fini IVA.

Compensazione orizzontale del credito Iva

La compensazione orizzontale del credito Iva è soggetto a particolari **limitazioni**. Si rammenta che, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella **Circolare 15.1.2010, n. 1/E**, costituisce **compensazione "orizzontale"** la compensazione che necessariamente deve essere esposta nel mod. F24, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall'IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico.

In particolare:

- la compensazione "orizzontale" del **credito IVA** annuale o trimestrale, nel mod. F24, per **importi superiori a € 5.000 annui**:

- ✓ può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale;

L'Agenzia nella Circolare 3.6.2010, n. 29/E ha aggiunto che *“le compensazioni che non soggiacciono alle limitazioni ... sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito”*.

→ per poter compensare il credito IVA annuale per importi superiori a € 15.000 annui è necessario anche il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

Tabella riepilogativa

<p>Utilizzo superiore a € 5.000</p>	<p>Le limitazioni in esame sono riferite all'importo del credito IVA 2015 utilizzato in compensazione e non all'ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale.</p> <p>Utilizzo in compensazione “orizzontale” senza la necessità di presentare la dichiarazione annuale fino all'ammontare di € 5.000. Dunque dal 01.01.2016 possibilità di compensazione orizzontale del credito IVA annuale fino all'ammontare di € 5.000.</p> <p>Raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2016.</p> <p>Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a € 15.000, la dichiarazione dovrà inoltre essere dotata del <u>visto di conformità</u>.</p>
--	--

<p>Utilizzo pari o inferiore a € 5.000</p>	<p>In presenza di un credito IVA 2015 di importo pari o inferiore a € 5.000 non è prevista alcuna limitazione alla compensazione, ovvero sono applicabili le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari/previdenziali.</p>
---	--

 Se il soggetto chiede il rimborso e intende anche compensare, il visto (o la sottoscrizione) è unico e vale sia per l'uno (rimborso) che per l'altra (compensazione), fermo restando che per i rimborsi ci vuole anche la dichiarazione sostitutiva (C.M. 32/E/2014).



Se il soggetto chiede un rimborso di euro 13.000,00 e compensa un importo di euro 12.000,00, non sarà necessario apporre il visto (né far sottoscrivere la dichiarazione), né presentare la dichiarazione sostitutiva, ancorché i due importi cumulati superino la soglia di 15mila euro.

Condizioni necessarie: tenuta scritture contabili

Per poter apporre il visto di conformità, devono essere soddisfatte alcune condizioni.

Le scritture contabili devono essere tenute e la dichiarazione deve essere predisposta dal soggetto che appone il visto.

Come disposto dall'art. 23, D.M. n. 164/99, e confermato dall'Agenzia delle Entrate nella **Circolare 23.12.2009, n. 57/E**, le scritture contabili si intendono tenute e la dichiarazione si intende predisposta dal professionista abilitato **anche** quando sono tenute e predisposte:

- **direttamente dal contribuente;**
- da una **società di servizi di cui uno o più** professionisti posseggano la maggioranza assoluta del capitale sociale.



Tali attività devono essere eseguite sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista abilitato.

Nella Circolare n. 57/E, l'Agenzia delle Entrate consente al contribuente di *“rivolgersi a un CAF imprese o a un professionista abilitato all'apposizione del visto”*, nel caso in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità.



In tal caso, il contribuente dovrà fornire al CAF imprese o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire agli stessi di effettuare la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione.

Nella **C.M. 32/E/2014**, è stato chiarito che anche nel caso in cui il soggetto che tiene le scritture, astrattamente abilitato ad apporre il visto di conformità, sia oggettivamente impossibilitato, il contribuente può *“rivolgersi a un CAF imprese o a un professionista abilitato all'apposizione del visto”*,

Se, in attuazione di specifiche disposizioni di legge o, per atto d'autorità, sia **revocato l'incarico** al soggetto tenuto al controllo contabile, il visto può essere apposto da un CAF imprese o da un professionista abilitato (ad esempio, sostituzione del soggetto incaricato del controllo contabile da parte di un commissario straordinario, nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria).

In riferimento alle **società di servizi**, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.3.2010, n. 12/E precisa che:

- in presenza di più di 2 soci *“tenuto conto che nessuno dei soci potrebbe possedere la maggioranza assoluta, la norma prevede la possibilità che la stessa sia posseduta da più professionisti che siano abilitati all'apposizione del visto di conformità”*;
- il requisito del possesso della maggioranza assoluta del capitale sociale da parte dei professionisti abilitati *“deve sussistere per l'intero periodo d'imposta e fino al rilascio del visto”*. In mancanza di tale requisito temporale si configura un'ipotesi di **tenuta delle scritture contabili da parte di un soggetto non abilitato** al rilascio del visto con conseguente possibilità, **per il contribuente, di rivolgersi ad un CAF imprese ovvero a un professionista abilitato.**

Iscrizione nell'elenco dei certificatori

Per poter rilasciare il visto di conformità il professionista deve risultare **iscritto nell'apposito elenco dei soggetti abilitati** tenuto dalla **Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate**.

La comunicazione da inviare per effettuare l'iscrizione deve contenere le seguenti informazioni:

- la richiesta di essere inserito nell'**elenco centralizzato**, dell'Agenzia delle Entrate, dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali;
- i dati anagrafici, requisiti professionali, numero di codice fiscale e partita IVA;
- il domicilio e altri luoghi dove viene esercitata la propria attività professionale;
- la denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

Alla comunicazione dovranno essere allegati:

- la dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza;
- la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti (art. 8, comma 1, D.M. n. 164/1999);
- la dichiarazione attestante il possesso dell'abilitazione, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;
- garanzia assicurativa, da produrre integralmente in originale o copia conforme, che deve essere riservata all'attività di assistenza fiscale.

In merito a quest'ultimo punto, si osserva che i professionisti **già iscritti** nell'elenco dei soggetti abilitati, al fine di **mantenere, senza soluzione di continuità, l'iscrizione nello stesso** devono far

pervenire alla competente DRE il rinnovo della polizza assicurativa o l'attestato di quietanza di pagamento se il premio è rateizzato.

Sul tema, si segnalano i seguenti interventi.

Tabella - Modalità operative invio rinnovo della polizza assicurativa o l'attestato di quietanza di pagamento

ENTE	PROCEDURE
Nota DRE Lombardia del 1.12.2012	L'invio può essere effettuato tramite raccomandata A/R ovvero tramite PEC. La mancata trasmissione della prescritta documentazione sarà comunicata all'interessato, con invito alla regolarizzazione, prima della cancellazione dall'elenco per rinuncia dello stesso;
Nota DRE Piemonte del 25.1.2012	L'invio va effettuato entro 30 giorni dalla scadenza tramite consegna a mano, raccomandata A/R, fax, e-mail / pec. In caso di inottemperanza entro il predetto termine il soggetto sarà cancellato per rinuncia all'iscrizione.

Il mancato rispetto di tale termine comporterà che il professionista **non potrà apporre il visto e sarà cancellato dall'elenco**; tuttavia lo stesso può nuovamente iscriversi producendo una nuova e completa comunicazione ai sensi dell'articolo 21 del D.M. 164/99.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 24.2.2010:

→ ***“tutti i soggetti richiedenti, purché in possesso dei requisiti previsti, saranno inseriti nell'elenco centralizzato dei soggetti abilitati all'apposizione del visto di conformità a decorrere dalla data della comunicazione”.***

Visto di conformità IVA

Per poter rilasciare il visto di conformità, è necessario porre in essere una serie di controlli e **conservare una traccia del lavoro svolto**.

Ai fini del rilascio del visto di conformità del **credito IVA annuale**, l'Agenzia delle Entrate richiede al "certificatore" l'esecuzione dei seguenti controlli:

- il controllo del codice attività;
- il controllo documentale;
- la conservazione della documentazione.

Il professionista dovrà verificare che il **codice attività indicato nella dichiarazione IVA annuale corrisponda con quello risultante dalla documentazione contabile**, desunto dalla Tabella ATECO 2007.

L'Agenzia delle Entrate ha individuato una serie di verifiche **sufficienti per l'attestazione della corretta esecuzione dei controlli richiesti** dal citato art. 2, comma 2.

A tal fine, va verificata la sussistenza delle **fattispecie** che, in linea generale, sono **idonee a generare il credito IVA**, ossia la presenza:

- prevalente di **operazioni attive soggette ad aliquote più basse** rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni;
- di operazioni **non imponibili**;
- di operazioni di **acquisto o importazione di beni ammortizzabili**;
- di operazioni **non soggette all'imposta**;
- di operazioni **non imponibili effettuate da produttori agricoli**.

La Circolare n. 12/E precisa che:

- il "certificatore" deve specificare ***"quali fattispecie hanno generato l'eccedenza di imposta anche integrando la check-list con altre fattispecie idonee a generare l'eccedenza di imposta, in tale ottica, la prevalenza delle operazioni va considerata in funzione della capacità di generare il credito nel caso concreto [...]"***.

La **check-list delle fattispecie che possono aver generato il credito IVA** fornita nella Circolare n. 57/E, va considerata **esemplificativa e non esaustiva** quindi, se necessario, va integrata dal soggetto che appone il visto con lo specifico caso analizzato.

È necessario verificare l'**integrale corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili** nel caso particolare in cui il **credito IVA "destinato dal contribuente all'utilizzo in compensazione"** sia pari o superiore al volume d'affari.

Diversamente, nei casi più frequenti, ossia qualora il credito IVA sia inferiore al volume d'affari, l'Agenzia ritiene sufficiente **verificare la documentazione rilevante ai fini IVA con imposta superiore al 10% dell'ammontare complessivo dell'IVA detratta nell'anno**.

Si ritiene che tale ultimo riferimento vada inteso nel senso che il controllo va effettuato **non solo per le fatture d'acquisto, bensì anche per le fatture emesse.**

E' anche opportuno procedere al **riscontro dei saldi delle liquidazioni periodiche** (mensili/trimestrali) e **dei relativi versamenti** con quanto riportato nella dichiarazione IVA annuale (quadri VH e VL).

In presenza di un **credito IVA formatosi in anni precedenti**, è necessario procedere alla **verifica dell'esposizione del credito nella dichiarazione presentata.**

Rimborsi IVA

Per i soggetti "non a rischio" che chiedono il rimborso **del credito IVA, per importi superiori a € 15.000**, è possibile **non prestare la garanzia** presentando la dichiarazione annuale **munita del visto di conformità** e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.

Con la C.M. 32/E/2014 l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito "*il legislatore ha reso coerente la disciplina dei rimborsi IVA con quanto già previsto in materia di crediti compensabili*", evidenziando che:

- ⇒ l'apposizione del visto di conformità è **unica** e ha effetto sia per la compensazione che per il rimborso, fermo restando che per quest'ultimo è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le condizioni di solidità patrimoniale e di regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
- ⇒ il limite di € 15.000 **va calcolato separatamente per la compensazione e per il rimborso.**

Così ad esempio, in presenza di un credito IVA chiesto in compensazione per € 10.000 ed a rimborso per ulteriori € 10.000, non è necessario apporre il visto di conformità ancorché la somma superi complessivamente la citata soglia.

CHECK LIST

DICHIARAZIONE IVA 2016: VISTO DI CONFORMITA'

Per attestare la correttezza dell'esecuzione dei controlli previsti si dà atto di seguito dell'attività di controllo svolta

ANNOTAZIONI PRELIMINARI:

<p>SOGGETTO ABILITATO AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA'</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; <input type="checkbox"/> Consulenti del Lavoro; <input type="checkbox"/> periti, esperti tributari iscritti alla data del 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria; <input type="checkbox"/> i responsabili dell'assistenza fiscale di un CAF imprese. <input type="checkbox"/> sottoscrizione della dichiarazione dal professionista preposto al controllo contabile
<p>CONDIZIONI NECESSARIE PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA'</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Le scritture contabili devono essere tenute dal soggetto che appone il visto; <input type="checkbox"/> la dichiarazione deve essere predisposta dal soggetto che appone il visto. <input type="checkbox"/> Società di servizi <input type="checkbox"/> Casi particolari
<p>VERIFICA ADEGUATEZZA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> La copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell'assistenza fiscale senza alcuna limitazione della garanzia a un solo specifico modello di dichiarazione; <input type="checkbox"/> Il massimale della polizza, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e non deve essere inferiore a 3.000.000,00; <input type="checkbox"/> La copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull'assicurato per l'importo rientrante in franchigia;

	<input type="checkbox"/> La polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei 5 anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.
REGOLARE ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI CERTIFICATORI	<input type="checkbox"/> Soggetto già iscritto che comunica l'adeguamento della polizza assicurativa <input type="checkbox"/> Nuova iscrizione <input type="checkbox"/> Soggetto in possesso dei requisiti necessari

CONTROLLI CHE IL PROFESSIONISTA DEVE EFFETTUARE

Cliente:	n. partita iva:		
Codice attività:	Descrizione attività:		
		SI	NO
	NOTE		
Il codice attività indicato nel mod. IVA 2016 (quadro VA, rigo VA2) corrisponde a quello risultante dalla documentazione contabile?			
Il codice attività indicato nel mod. IVA 2016 (quadro VA, rigo VA2) corrisponde a quello riferito all'attività prevalente in base al volume d'affari?			

TENUTA SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE AI FINI IVA

Direttamente dal professionista		
Da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, sotto il controllo e la responsabilità del professionista		
Direttamente dal contribuente, sotto il controllo e la responsabilità del professionista		
Direttamente dal CAF imprese		
Da una società di servizi il cui capitale sociale è posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni che lo hanno costituito ovvero interamente dagli associati delle predette associazioni, sotto il controllo e la responsabilità del CAF		
Da un soggetto che non può apporre il visto di conformità (il contribuente ha esibito la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione annuale)		

LE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE AI FINI IVA SONO TENUTE E CONSERVATE REGOLARMENTE				
		<i>SI</i>	<i>NO</i>	
Registro fatture emesse				
Registro corrispettivi				
Registro acquisti				
I dati esposti nel mod. IVA 2016 corrispondono alle risultanze delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA				

CONTROLLO LIQUIDAZIONI PERIODICHE			
CONTRIBUENTE MENSILE			
		IMPORTO	DATA VERSAMENTO
gennaio-15	SALDO A DEBITO/CREDITO		
febbraio-15	SALDO A DEBITO/CREDITO		
marzo-15	SALDO A DEBITO/CREDITO		
aprile-15	SALDO A DEBITO/CREDITO		
maggio-15	SALDO A DEBITO/CREDITO		
giugno-15	SALDO A DEBITO/CREDITO		
luglio-15	SALDO A DEBITO/CREDITO		
agosto-15	SALDO A DEBITO/CREDITO		
settembre-15	SALDO A DEBITO/CREDITO		
ottobre-15	SALDO A DEBITO/CREDITO		
novembre-15	SALDO A DEBITO/CREDITO		
dicembre-15	SALDO A DEBITO/CREDITO		
I suddetti importi corrispondono con quanto esposto nel mod. IVA 2015?		<i>SI</i>	<i>NO</i>
CONTRIBUENTE TRIMESTRALE			
		IMPORTO	DATA VERSAMENTO
1° TRIMESTRE 2015	SALDO A DEBITO/CREDITO		
2° TRIMESTRE 2015	SALDO A DEBITO/CREDITO		
3° TRIMESTRE 2015	SALDO A DEBITO/CREDITO		
4° TRIMESTRE 2015/SALDO IVA 2015	SALDO A DEBITO/CREDITO		

	<i>SI</i>	<i>NO</i>	
I suddetti importi corrispondono con quanto esposto nel mod. IVA 2016?			
Al mod. IVA 2015 è stato apposto il visto di conformità?			
Ammontare del credito IVA 2014 risultante dal mod. IVA 2015 regolarmente presentato in via telematica:			Euro _____
di cui richiesto a rimborso			Euro _____
di cui riportato nel 2015			Euro _____

FATTISPECIE CHE HA GENERATO IL CREDITO IVA

	<i>SI</i>	<i>NO</i>	
Prevalenza operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni?			
Operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9, ecc.)?			
Operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili?			
Operazioni non soggette all'imposta (artt. 7-ter / 7-septies)?			
Operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli?			
Il credito IVA 2015 è superiore al volume d'affari?			
Se sì, è stata effettuata l'integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nei registri IVA?			
Ammontare IVA detratta nel 2015?			Euro _____
Fatture acquisti / emesse da controllare con IVA superiore a (10% dell'IVA detratta nel 2015)?			Euro _____

FATTURE ACQUISTI VERIFICATE CON IVA SUPERIORE A EURO _____

Prot. reg. acquisti	Fattura n./Fornitore	Data
Imponibile	IVA	Totale
Prot. reg. acquisti	Fattura n./Fornitore	Data
Imponibile	IVA	Totale
Prot. reg. acquisti	Fattura n./Fornitore	Data
Imponibile	IVA	Totale

FATTURE EMESSE VERIFICATE CON IVA SUPERIORE A EURO _____				
Prot. reg. vendite	Fattura n./Cliente			Data
Imponibile	IVA			Totale
Prot. reg. vendite	Fattura n./Cliente			Data
Imponibile	IVA			Totale
Prot. reg. vendite	Fattura n./Cliente			Data
Imponibile	IVA			Totale

RIMBORSO IVA			
		SI	NO
Per la richiesta di rimborso di importo superiore a € 15.000 è stata acquisita l'attestazione sostitutiva di atto notorio riguardante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e i versamenti contributivi ex art. 38-bis, comma 3, lett. a), b) e c), DPR n. 633/72, rilasciata dal contribuente e la copia del documento d'identità del sottoscrittore?			
È stata acquisita l'attestazione sostitutiva di atto notorio riguardante la non sussistenza dei requisiti che qualificano le società di comodo, ex art. 30, comma 4, Legge n. 724/94, rilasciata dal contribuente e la copia del documento d'identità del sottoscrittore			

Tutti i controlli e le verifiche sopra rendicontate hanno dato esito positivo	
<input type="checkbox"/> COMPENSAZIONI E RIMBORSI ANNUALI E TRIMESTRALI (Da evidenziare che l'utilizzo dell'eccedenza IVA va gestita separatamente a seconda che venga richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione)	<input type="checkbox"/> RIMBORSI IVA^{1 2} <input type="checkbox"/> COMPENSAZIONI³
Data _____	Firma professionista abilitato / responsabile fiscale CAF imprese _____

¹ Nella C.M. 32/E/2014, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che per quanto riguarda il calcolo della soglia di 15.000,00, il limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero periodo d'imposta (cfr risoluzione n. 165/E del 3 novembre 2000).

Dunque, se nel periodo d'imposta 2015 un contribuente ha presentato tra modelli TR chiedendo a rimborso 14.000,00 euro e dalla dichiarazione IVA 2016 emerge un'eccedenza di 5.000,00 euro da chiedere a rimborso si dovrà munire la dichiarazione IVA 2016 del visto di conformità (per i contribuenti a rischio sarà necessario, in luogo del visto di conformità, presentare idonee garanzie).

² Per l'eccedenza di credito trimestrale richiesta a rimborso attraverso il Modello TR, se si è esonerati dalla presentazione della garanzia, nella casella 3, del rigo TD8 del Modello TR, si dovrà indicare:

- ⇒ il codice 1 se l'istanza è dotata di visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell'organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni individuate dall'articolo 38-bis, comma 3, lettere a), b) e c).

In riferimento al suddetto codice, si ricorda che se si è esonerati dalla presentazione della garanzia per le richieste di rimborso dell'eccedenza IVA per importi superiori ad euro 15.000,00, per i contribuenti non a rischio, se all'istanza viene apposto il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo e si presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Per i contribuenti c.d. a rischio, ovvero i soggetti che:

- ⇒ esercitano un'attività d'impresa da meno di 2 anni, diversi dalle imprese start-up innovative di cui all'art. 25, D.L. 179/2012, conv. con modif. dalla L. 221/2012;
- ⇒ i soggetti passivi ai quali, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
 1. al 10% degli importi dichiarati se questi non superano Euro 150.000;
 2. al 5% degli importi dichiarati se questi superano Euro 150.000 ma non l'importo di Euro 1.500.000;
 3. all'1% degli importi dichiarati, o comunque a Euro 150.000, se gli importi dichiarati superano Euro 1.500.000;

è sempre richiesta la presentazione della garanzia per la richiesta di rimborsi di importo superiore ad euro 15.000,00.

³ Come chiarito dalla C.M. 32/E/2014 (e ancora prima dalla C.M. 1/E/2010), i "limiti" per le compensazioni devono essere calcolate distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA, ovvero annuale e trimestrale.

Ciò significa che il contribuente ha a disposizione due distinti plafond:

- ✓ uno relativo al credito IVA annuale;
- ✓ uno relativo al credito IVA trimestrale.

Va altresì evidenziato che con il Provvedimento n. 39968 del 20 Marzo 2015 è stato approvato il nuovo Modello TR, utilizzabile per le richieste di rimborso/compensazione a partire del primo trimestre 2015. In tale modello non si prevede la richiesta dell'apposizione del visto di conformità per le compensazioni di importo superiore a 15.000 euro.

DA SAPERE

LA RICHIESTA DI RIMBORSO ANNUALE DELL'IVA

di Ciro D'Ardia - tratto dalla rivista L'IVA

A partire dal 1° febbraio 2016, è possibile presentare la dichiarazione IVA autonoma per richiedere il rimborso del credito IVA.

La richiesta a rimborso del credito emergente dalla dichiarazione IVA è disciplinata dall'art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972, che è stato notevolmente modificato lo scorso anno dal Decreto "Semplificazioni". I provvedimenti recentemente approvati dall'Agenzia delle entrate (Prov. nn. 7772 e 7851) confermano quanto introdotto lo scorso anno, in particolare relativamente all'innalzamento dell'ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, ad eccezione della mera presentazione della dichiarazione IVA annuale; alla possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un'istanza trimestrale munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte degli organi di revisione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti; all'obbligatorietà della garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 euro solo nelle ipotesi di specifiche situazioni di rischio.

Come ogni anno, si riapre la "stagione" dei rimborsi IVA annuali.

A partire dal 1° febbraio è quindi possibile presentare la dichiarazione IVA autonoma al fine di richiedere il rimborso del credito IVA maturato nel 2015[1].

Per poter gestire in maniera corretta le richieste di rimborso del credito IVA maturato nel 2015 è necessario conoscere gli aspetti fondamentali.

Nel seguito si parlerà quindi di:

- presupposti del rimborso;
- rimborso e compensazione;
- prestazione della garanzia ed esonero;
- procedura di rimborso;
- casistiche particolari.

Presupposti del rimborso

Per poter chiedere il rimborso del credito IVA annuale è necessario che sussista uno dei presupposti specificamente previsti dagli artt. 30 e 34, comma 9, del D.P.R. n. 633/1972.

È quindi necessario che nel 2015 ricorra uno dei seguenti presupposti:

- 1) vi è stata cessazione dell'attività;
- 2) sono state effettuate prevalentemente operazioni attive con un'aliquota media inferiore a quella sugli acquisti;
- 3) sono state effettuate operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate;
- 4) sono stati acquistati o importati beni ammortizzabili ovvero beni e servizi per studi e ricerche;
- 5) sono state effettuate prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972;
- 6) vi è presenza di rappresentanza fiscale o identificazione diretta;
- 7) sono state effettuate esportazioni o altre operazioni non imponibili da produttori agricoli con diritto al rimborso dell'IVA "teorica";
- 8) le dichiarazioni IVA sono a credito anche nel 2013 e 2014 per cui la situazione creditoria è presente da tre anni;
- 9) vi è sia situazione creditoria per tre anni, sia sono stati acquistati beni ammortizzabili. In questo caso i due presupposti possono essere cumulati, ma l'imposta relativa ai beni ammortizzabili non deve essere compresa nel minor credito;
- 10) presenza di situazione creditoria per tre anni consecutivi per un soggetto che partecipa ad una procedura IVA di gruppo e ha un credito "proprio" maturato prima della partecipazione alla procedura;
- 11) soggetti che a partire dall'anno di imposta 2016 applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e chiedono il rimborso dell'imposta maturata nel 2015.

Rimborso e compensazione

Nel caso di maturazione di un credito annuale è necessario gestire correttamente il medesimo. In particolare, è importante tenere presente che nel caso in cui si intenda compensare parte del credito con altre imposte, vi sono alcuni limiti all'utilizzo dello stesso, nonché alcune "interrelazioni" con la quota del credito chiesta a rimborso.

Limiti all'utilizzo del credito annuale in compensazione

In primo luogo, si deve tenere presente che se la quota in compensazione è superiore a 5.000 euro, l'utilizzo è possibile a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In questo caso devono poi essere usati i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, che provvedono a verificare la presenza della dichiarazione annuale a credito. Peraltro, nel caso in cui il credito in compensazione sia superiore a 15.000 euro, non solo valgono i vincoli anzidetti, ma sussiste anche l'obbligo di apposizione del visto di conformità. Questione non meno importante, peraltro, è relativa al limite alla compensazione di 700.000 euro, elevato ad un milione di euro per i soggetti subappaltatori in possesso di specifici requisiti.

Nel predetto limite devono quindi essere computati i seguenti importi:

- quota del credito annuale IVA in compensazione;
- quota del credito annuale IVA chiesta a rimborso con procedura semplificata;
- quota del credito annuale IVA ceduta per la partecipazione al consolidato ai fini imposte dirette;
- quota del credito infrannuale IVA in compensazione con altre imposte.

Interrelazioni tra quota in compensazione e quota a rimborso

Per quello che riguarda le interrelazioni tra quota del credito in compensazione e quota del credito a rimborso, oltre a quanto detto in relazione al limite dei 700.000 o del milione di euro, si deve tenere presente anche l'ipotesi in cui si voglia usufruire dell'esonero dalla garanzia per il rimborso.

In particolare, come si vedrà infra, nel caso di rimborso superiore a 15.000 euro, è possibile usufruire dell'esonero nel caso in cui venga apposto il visto di conformità e sussistano specifici requisiti di affidabilità.

Può quindi accadere che si ponga uno specifico problema nel caso in cui sia la quota in compensazione che la quota a rimborso siano entrambe inferiori a 15.000 euro, ma che sommate diano un importo superiore.

Ad esempio, cosa succede nel caso in cui la quota chiesta a rimborso sia pari a 11.000 euro, mentre la quota chiesta a rimborso sia pari a 13.000 euro?

Deve essere apposto il visto di conformità, considerato che la somma è superiore a 15.000 euro, ma presi singolarmente gli importi sono inferiori a 15.000 euro?

La prassi ha chiarito che in quest'ipotesi gli importi non si cumulano, per cui non è dovuto il visto di conformità.

Prestazione della garanzia ed esonero

Fino alla sostituzione dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 operata dall'art. 13 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, per l'erogazione del rimborso era necessario presentare un'apposita garanzia, mentre le ipotesi di esonero erano molto ridotte.

Con l'attuale formulazione dell'art. 38-bis, invece, la regola diventa l'esonero dalla garanzia, mentre i casi in cui deve essere prestata la garanzia stessa risultano residuali.

In particolare:

- se l'importo del rimborso annuale è uguale o inferiore a 15.000 euro, non deve essere prestata alcuna garanzia. È da tenere presente che per verificare il limite dei 15.000 euro si deve tenere conto dei rimborsi infrannuali riferiti allo stesso anno per i quali si è usufruito dell'esonero dalla garanzia;
- se l'importo del rimborso annuale è superiore a 15.000 euro (ovvero se dal cumulo dei rimborsi infrannuali risulta superato il limite dei 15.000 euro) si deve verificare se sussistono i requisiti per l'esonero.

Vi è la possibilità di usufruire dell'esonero dalla garanzia, se:

- sulla dichiarazione da cui emerge il credito viene apposto il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all'art. 10, comma 7, primo e secondo periodo, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78
- sono presenti specifiche condizioni, previste dall'art. 38-bis, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972, che devono essere attestate tramite una dichiarazione sostitutiva da rendere nella dichiarazione da cui emerge il credito.

Non è invece possibile l'esonero dalla garanzia (per cui deve essere prestata apposita garanzia) nel caso di:

- soggetti che esercitano l'attività da meno di due anni. Il limite non si applica per le start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179;
- soggetti ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica oltre certi limiti;
- soggetti che presentano la dichiarazione priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o che non rendono la dichiarazione sostitutiva relativa alle condizioni di cui all'art. 38-bis, comma 3;
- soggetti che richiedono il rimborso per cessazione dell'attività.

Procedura di rimborso

Per richiedere il rimborso del credito IVA annuale è necessario compilare correttamente il rigo VX4 nel caso di dichiarazione autonoma ovvero il corrispondente rigo/campo del quadro RX nel caso di dichiarazione unificata.

Nel seguito si farà riferimento al rigo VX4 (si veda la Tavola n. 1), con l'avvertenza che quanto verrà detto risulta valido anche nel caso di compilazione della dichiarazione unificata.

Campo 1 - Importo di cui si chiede il rimborso

Come si desume immediatamente dall'instestazione del campo, deve essere inserita la quota del credito chiesta a rimborso.

È da evidenziare che per tutti i presupposti, tranne che per l'ipotesi di minor credito del triennio e di cessazione attività, il credito deve essere superiore a 2.528,28 euro, anche se l'importo richiesto può essere inferiore. Anche se non evidenziato esplicitamente, si ritiene che il limite non sussista anche nel caso di credito richiesto da soggetti che a partire dal 2016 applicano il regime forfetario.

Campo 2 - Di cui da liquidare mediante procedura semplificata

È fondamentale tenere presente che questo campo è un "di cui" del campo 1.

In particolare, una volta deciso l'importo chiesto a rimborso (inserito al campo 1), bisogna stabilire quale quota del rimborso si vuole chiedere con procedura semplificata.

La questione non è di poco conto, in quanto il rimborso chiesto con procedura semplificata va in carico al competente agente della riscossione.

Ciò significa che se non intervengono provvedimenti di sospensione da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, l'agente della riscossione può legittimamente erogare il rimborso, previa presentazione della garanzia, se dovuta.

Per quello che riguarda le "combinazioni" possibili dei campi 1 e 2, presupponendo che venga richiesto un rimborso di 100.000 euro possiamo avere le seguenti ipotesi:

Campo 3 - Causale del rimborso

Caso 1

campo 1 - Importo chiesto a rimborso: 100.000 euro

campo 2 - Di cui da liquidare mediante procedura semplificata: 0

In questo caso il rimborso si intende richiesto tutto con procedura ordinaria

Caso 2

campo 1 - Importo chiesto a rimborso: 100.000 euro

campo 2 - Di cui da liquidare mediante procedura semplificata: 100.000 euro

In questo caso il rimborso si intende richiesto tutto con procedura semplificata

Caso 3

campo 1 - Importo chiesto a rimborso: 100.000 euro

campo 2 - Di cui da liquidare mediante procedura semplificata: 40.000

In questo caso il rimborso si intende richiesto per 40.000 euro con procedura semplificata e per la differenza, pari a 60.000 euro, con procedura ordinaria.

Deve essere inserito il codice relativo alla causale del rimborso.

La numerazione delle causali evidenziate al paragrafo “Presupposti del rimborso” rispecchia il codice da inserire in questo campo.

È da evidenziare che le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale hanno fornito, come ogni anno, numerosi chiarimenti sulle modalità di calcolo per ognuno dei presupposti previsti.

Campo 4 - Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso

Nel caso in cui il richiedente rientri tra i soggetti che hanno diritto all'erogazione prioritaria del rimborso, deve essere compilato il presente campo indicando uno dei codici da 1 a 7 a seconda dell'ipotesi che ricorre.

È da evidenziare che i codici 6 e 7 sono di nuova istituzione.

Il codice 6 deve essere inserito dai soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti delle Pubbliche amministrazioni soggette allo “split payment” di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. L'erogazione prioritaria è comunque ammessa nei limiti dell'imposta applicata sulle citate operazioni. L'importo deve poi essere indicato al campo 5.

Il codice 7 va utilizzato da coloro che esercitano l'attività di cui al codice ATECO 2007 59.10.00, vale a dire attività di proiezione cinematografica.

Campo 5 - Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter

In questo campo va indicato l'imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, in relazione alla quale è possibile accedere al rimborso prioritario.

Campo 6 - Contribuenti subappaltatori

Per i soggetti che nel 2015 hanno effettuato prestazioni di subappalto di cui all'art. 17, comma 6, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972, il limite alla compensazione di 700.000 euro è elevato ad un milione di euro, in base a quanto previsto dall'art. 35, comma 6-ter del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

Nel caso in cui ricorrano queste condizioni, va quindi barrata la casella, al fine di evidenziare la sussistenza delle condizioni richieste.

Campo 7 - Esonero garanzia

La casella deve essere compilata nel caso in cui si abbia diritto all'esonero dalla garanzia.

Va quindi inserito il valore:

- 1) nel caso di dichiarazione dotata di visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) e della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 38-bis, comma 3, lett. a), b) e c);
- 2) se il rimborso è chiesto da curatori fallimentari o commissari liquidatori;
- 3) nel caso in cui il rimborso è richiesto dalla società di gestione del risparmio di cui all'art. 8 del D.L. n 351/2001.

Nell'esempio riportato, siccome il termine di decadenza dell'accertamento sarebbe fissato al 31 dicembre 2020, a causa della proroga si intenderebbe fissato al 30 gennaio 2021.

È da rilevare che il differimento del termine di decadenza, come esplicitamente chiarito dalla circolare 6 maggio 2011, n. 17 non si applica nel caso di ritardo nella presentazione della garanzia. È da rammentare, inoltre, che l'art. 38-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 prevede, sempre nell'ipotesi di ritardo nella presentazione dei documenti, la decurtazione degli interessi sul rimborso.

Modifica richiesta di rimborso

Talvolta accade che venga presentata una richiesta di rimborso annuale dell'IVA e successivamente si intenda revocarla, ovvero modificare l'importo chiesto a rimborso.

La possibilità è ammessa, sempreché venga presentata una dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo.

È da rilevare che il predetto chiarimento è intervenuto successivamente ad un altro documento di prassi che aveva previsto una prassi alquanto "differenziata" a seconda dei motivi sottostanti la modifica della richiesta di rimborso.

Sanzione per illegittima richiesta

L'attuale formulazione dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997[14] stabilisce che nel caso di erogazione di un rimborso IVA in mancanza di uno dei presupposti specificamente previsti, la sanzione applicabile risulta pari al 30% del credito rimborsato.

La relazione illustrativa al Decreto di riforma ha evidenziato che in ogni caso non si procede al recupero dell'importo erogato, ma che sono comunque dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 38-bis, comma 9, del D.P.R. n. 633/1972, vale a dire del 2%.

Autorizzazione al riporto

Diversa dalla precedente è invece l'ipotesi in cui sia stata presentata una richiesta di rimborso in mancanza dei requisiti richiesti.

Può quindi accadere che prima dell'erogazione del rimborso, il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate accerti l'insussistenza dei presupposti.

In questo caso, siccome non viene contestata l'esistenza del credito, ma solo la sussistenza del presupposto, viene rilasciata un'autorizzazione al riporto ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442.

Il credito oggetto di diniego con contestuale autorizzazione potrà quindi essere utilizzato in detrazione con la prima liquidazione periodica ovvero in dichiarazione annuale.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Revisione per 67 studi di settore

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il piano di revisione per 67 studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2016, dei quali 20 sono relativi al settore delle manifatture, 19 a quello dei servizi, altri 21 a quello del commercio e 7 ad attività professionali. In particolare, in linea con l'obiettivo di garantire una fedele rappresentatività del tessuto economico, è stata prevista l'evoluzione anticipata dello studio WK01U applicabile ai notai.

Agenzia delle Entrate, provv. 26 febbraio 2016, n. 31160

Trasferimento per malattia: spese non detraibili

Le spese relative al trasferimento e al soggiorno - in Italia e all'estero - per motivi di salute **non** possono essere computate tra quelle che danno diritto alla **detrazione** in quanto **non assimilabili alle spese sanitarie** (ex art. 15 T.U.I.R.).

Camera dei Deputati, interrogazione 25 febbraio 2016, n. 5-07903

Spese universitarie: modello per l'opposizione nel 730

Gli studenti hanno la facoltà di opporsi all'inserimento dei dati delle spese universitarie nella dichiarazione precompilata dei familiari di cui risultano a carico. L'opposizione può essere esercitata dal 20 febbraio fino al 21 marzo 2016, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Sempre sul sito internet, sono state pubblicate anche alcune FAQ stante la novità della normativa.

Agenzia delle Entrate, sito internet

Branch exemption: consultazione aperte

L'Agenzia delle Entrate ha dato il via a una **procedura di consultazione online** sulle modalità applicative della **nuova disciplina** della c.d. "branch exemption", ossia la facoltà concessa alle imprese residenti nel territorio dello Stato di optare per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alle proprie **stabili organizzazioni** estere (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2015). Gli operatori interessati possono formulare commenti e osservazioni nel merito esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata entro il termine del **31 marzo 2016**.

Agenzia delle Entrate, consultazione on-line

Immobili in comodato: la nuda proprietà non conta

L'agevolazione IMU/TASI per gli immobili *concessi* in comodato spetta anche per il contribuente che possiede, oltre alla propria abitazione principale e a quella concessa in comodato a un parente - entrambe ubicate nello stesso Comune, **anche un terzo immobile in nuda proprietà**. Il contribuente è soggetto passivo IMU/TASI solo con riferimento a due abitazioni, non rilevando quella di cui ha la nuda proprietà. Per quest'ultima il **soggetto passivo** è l'**usufruttuario**.

IFEL Fondazione ANCI, nota 24 febbraio 2016

Bonus gasolio: titolarità giuridica autoveicolo

L'Agenzia delle dogane ha fornito alcune *indicazioni* in merito alle **varie forme di titolarità giuridica** dell'autoveicolo utilizzato al fine di beneficiare del credito d'imposta sul gasolio nel settore dell'autotrasporto. Nel caso del **comodato**, ad esempio, il titolo di disponibilità del veicolo potrà essere documentato da parte dell'esercente, oltreché dal contratto debitamente registrato, con l'esibizione della copia vistata della prescritta **dichiarazione sostitutiva resa dalla motorizzazione**.

Agenzia delle Dogane, circ. 23 febbraio 2016, n. 4/D

Super-ammortamenti: effetti già per il 2015

L'Accademia Romana di Ragioneria analizza la nuova disciplina dei super-ammortamenti, introdotta dalla legge di Stabilità 2016 a favore di imprese e professionisti che investono in beni strumentali nuovi. Tale norma ha un **impatto già per l'anno d'imposta 2015**. Esse possono usufruire di una maggiorazione della quota di ammortamento fiscale dei **beni materiali nuovi, acquisiti tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016**.

I super-ammortamenti sono fruibili da tutti i soggetti IRPEF E IRES, nonché dai contribuenti minimi; extra contabilmente si dovrà riportare la maggiore quota di ammortamento deducibile. Se il piano di ammortamento contabile è difforme da quello fiscale si dovrà provvedere a rilevare contabilmente le imposte differite/anticipate. Si potrà comunque applicare la maggiorazione del 40% alla quota di ammortamento fiscale. *Accademia Romana di Ragioneria, nota operativa n. 2/2016*

LAVORO

Milleproroghe 2016

Convertito in legge il cosiddetto decreto Milleproroghe 2016 (D.L. 30 dicembre 2015, n. 210), recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Fra i più importanti:

- il rinvio dell'applicazione del contributo di licenziamento negli appalti e in edilizia,
- la conferma della maggiorazione dell'integrazione salariale per i contratti di solidarietà,
- la proroga della riscossione dei tributi locali da parte di Equitalia, nonché lo slittamento dell'entrata in funzione del SISTRI.

Legge 25 febbraio 2016, n. 21 (G.U. 26 febbraio 2016, n. 47)

Pensioni: operazioni di conguaglio fiscale 2015

L'INPS ha fornito indicazioni circa le modalità operative per le operazioni di conguaglio fiscale su pensioni derivanti dall'elaborazione dei modelli CU 2016 relative ai redditi 2015, e per la gestione delle incapienze, demandate all'INPS nella qualità di sostituto d'imposta.

INPS, messaggio 23 febbraio 2016, n. 838

Voucher baby sitting anche in mancanza di ISEE

L'INPS ritiene possibile procedere alla definizione delle domande relative al beneficio "voucher baby sitting" e al contributo per gli oneri della rete pubblica e privata accreditata dei servizi per l'infanzia presentate fino al 31 dicembre 2015, anche se le madri richiedenti non hanno ancora presentato una valida dichiarazione ISEE.

INPS, messaggio 22 febbraio 2016, n. 805

Depenalizzazione dei reati in materia di lavoro

L'INPS ha fornito le prime indicazioni operative per la gestione degli atti dei procedimenti penali trasmessi dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa, alla luce della nuova normativa che ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. *INPS, messaggio 22 febbraio 2016, n. 804*

Nuovo regime forfettario: istruzioni

Il regime previdenziale agevolato ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda da presentarsi entro il 28 febbraio dell'anno per il quale si intende usufruirne. L'INPS indica chi sono i soggetti interessati, come procedere al calcolo e all'accredito della contribuzione dovuta, le modalità di entrata e di uscita dal regime agevolato e relativi termini.

INPS, circ. 19 febbraio 2016, n. 35

IMPRESA

Indirizzo PEC: fac-simile della lettera d'incarico

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha approvato il fac-simile di lettera di incarico professionale per la gestione dell'indirizzo PEC, elaborato dalla Commissione Tariffa. Con la sottoscrizione della lettera d'incarico, il cliente fornisce al professionista le credenziali per l'accesso al proprio indirizzo PEC

CNDCEC, informativa 23 febbraio 2016, n. 24

Nuova Sabatini: il Ministero aggiorna le FAQ

Il Ministero dello Sviluppo economico ha nuovamente aggiornato il **22 febbraio 2016**, sul proprio sito internet, le risposte alle domande più frequenti (FAQ) relative alla "Sabatini-bis". I chiarimenti riguardano:

- **Impresa con più sedi operative:** ad ogni domanda deve corrispondere un'unica sede operativa dell'impresa da indicare nel modulo. In tale sede deve essere realizzato l'investimento ed ubicati i beni agevolati.
- **Cumulabilità altri benefici di carattere fiscale.**

Min. Sviluppo economico, Faq 22 febbraio 2016

Caratteristiche delle S.r.l. semplificate

Gli aspetti caratterizzanti la disciplina civilistica della S.r.l. semplificata sono al centro di un documento realizzato dal Consiglio nazionale dei Commercialisti e dalla Fondazione di categoria. Lo studio fornisce un'analisi dell'attuale normativa fornendo, al contempo, una panoramica sulle principali questioni di natura aziendalistica, con approfondimenti specifici dedicati ai temi della sottocapitalizzazione e alle problematiche relative alla copertura delle perdite.

CNDEC - FNC, documento 15 febbraio 2016

Commercialisti: novità procedimento disciplinare

Con riguardo all'attività istruttoria di audizione e di deposito documenti e memorie, il nuovo Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare dispone - a decorrere dal 1° giugno 2015 - che sia l'intero Consiglio, o Collegio, di disciplina a procedere all'espletamento dell'acquisizione di documenti e notizie ritenute utili, nonché a convocare l'iscritto, mediante comunicazione del Presidente, a mezzo PEC o raccomandata a/r o tramite ufficiale giudiziario.

CNDCEC, pronto ordini 5 febbraio 2016, n. 7

Vendita esecutiva: compensi del professionista

Il Ministero della Giustizia ha stabilito le nuove regole concernenti la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai professionisti per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione, in funzione dei beni e delle fasi della procedura.

Le nuove tariffe entreranno in vigore a partire dal 10 marzo 2016.

Min. Giustizia, decreto 15 ottobre 2015, n. 227 (G.U. 24 febbraio 2016, n. 227)

AGENDA

Scadenze dal 3 al 17 marzo 2016

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su [Scadenze](#).

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	MARZO 2016	
Lunedì 7	Assistenza fiscale: Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate	
	Trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta	
Martedì 15	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Fatturazione differita	
	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile	
Mercoledì 16	Liquidazione e versamento IVA annuale	
	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile	
	Ravvedimento versamento saldo IMU/TASI entro 90 giorni	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri	
	Versamento del contributo alla gestione separata INPS	
	Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento imposta di produzione e consumo	

Mercoledì 16 <i>(segue)</i>	Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2015 da parte di società di persone che hanno avuto operazioni straordinarie	
	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	
	Versamento imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
	Versamento imposta unica	
	Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2015 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo	
	Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazioni	
Giovedì 17	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	